

(N. 1925)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1957 (V. Stampato n. 2423).

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(BRASCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1957

Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nel-

l'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:

1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

4) numero delle frequenze assegnate;

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

6) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;

7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;

8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.

« I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche.

« I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio

di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo articolo 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.

« Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti all'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642 ».